

Il Decreto TEE 2017 è diretto a dare attuazione a quanto previsto dalla Direttiva Europea 2012/27/UE e dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 2012 del 2014; in particolare, *inter alia*, ai sensi dell'Art. 1, il Decreto TEE 2017:

- a. determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei TEE;
- b. determina gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo 2017-2020;
- c. stabilisce le nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei TEE;
- d. definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi;
- e. individua i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi e le modalità di accesso allo stesso;
- f. introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei Certificati Bianchi;
- g. aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime sanzionatorio.

Gli obiettivi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire attraverso il meccanismo dei TEE per il periodo 2017-2020, come stabilito ai sensi dell'Articolo 4, comma 1 di cui al Decreto TEE 2017, sono riportati nella tabella seguente, secondo le seguenti cadenze annuali, per un totale di 36,36 milioni di Tonnellata Equivalente di Petrolio (o "TEP") da risparmiarsi su base quadriennale.

Obiettivi quantitativi annui di risparmio energetico nel periodo 2017-2020

| Risparmi da CB | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|------|------|------|-------|
| [Mtep] | 7,14 | 8,32 | 9,71 | 11,19 |

Fonte: MISE

Il Decreto TEE 2017 prevede l'emissione nel 2017 di 7.14 milioni di TEP di CB che dovranno crescere fino a 11.19 milioni di TEP nel 2020, cioè una crescita di circa il 57% cumulato sul periodo in esame.

Ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo Articolo, i distributori di energia elettrica e gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione (i c.d. "**Soggetti Obbligati**", come definiti ai sensi dell'Articolo 3 del Decreto TEE 2017) devono conseguire circa il 67%(circa 24 milioni di TEP) degli obiettivi nazionali annui di risparmio energetico attraverso il meccanismo dei TEE, secondo le quantità e le cadenze riportate nella seguente tabella:

Obiettivi di risparmio energetico nel periodo 2017-2020 per i Soggetti Obbligati

| Risparmi da CB [Mtep] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|------|------|------|------|
| Distributori elettricità | 2,39 | 2,49 | 2,77 | 3,17 |
| Distributori gas | 2,95 | 3,08 | 3,48 | 3,92 |

Fonte: MISE

Si riportano nel prosieguo le modifiche più salienti introdotte dal Decreto TEE 2017.

2. Le nuove tipologie di Progetti di Efficienza Energetica

Rispetto alla normativa previgente, che prevedeva 4 diverse tipologie di progetti, il Decreto TEE 2017 prevede l'ammissibilità solamente di 2 tipologie di progetti, in base ad un elenco non esaustivo dei vari progetti ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia riportata alla Tabella 1 di cui all'allegato 2 del Decreto TEE 2017, ovvero:

- a. i progetti a consuntivo ("PC"; ex "Proposte di Progetto e Programma di Misura" o ex "PPPM"), ovvero progetti di efficienza energetica che in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 1 del Decreto TEE 2017, consentono di quantificare il risparmio addizionale perseguibile mediante il PC realizzato dal medesimo soggetto titolare su uno o più siti; e
- b. i progetti standardizzati ("PS"), ovvero progetti di efficienza energetica che in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 2 del Decreto TEE 2017, consentono di quantificare il risparmio addizionale mediante il PS di volta in volta realizzato dal medesimo soggetto titolare su più siti, per cui sia dimostrata la ripetitività dell'intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei TEE ottenibili dalla realizzazione del PS. Al riguardo, è previsto che il Direttore Generale della DG-MEREEN, approvi con decreto direttoriale e tipologie di interventi incentivabili attraverso PS.

È inoltre importante sottolineare che, per essere ammissibili, i PS devono avere generato nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio un quota di risparmio addizionale di almeno 5 TEP, mentre i PC di almeno 10 TEP.

3. Nuova definizione della "vita utile dei progetti"

Per quanto riguarda la vita utile invece, il Decreto TEE 2017 considera che essa varia tra 7 o 10 anni, mentre la normativa previgente fissava la vita utile dei diversi interventi tra i 5 o gli 8 anni.

4. Dal coefficiente di adicionalità "tau" ai coefficienti K1 e K2

Altra novità consiste nella eliminazione del coefficiente di durabilità ("tau"), che permetteva di ottenere un numero maggiore di CB ai progetti in grado di generare risparmi energetici nel corso di un periodo temporale superiore a quello di erogazione dei CB (in altri termini, riconoscendo e contabilizzando, tramite detto fattore moltiplicativo, incentivi anche a favore di interventi di efficienza energetica la cui "vita tecnica" risultava superiore alla "vita utile" durante la quale gli incentivi sarebbero stati riconosciuti ed erogati). Parimenti, è stata eliminata anche la nozione di "vita tecnica" e dell'intervento di efficienza energetica.

Tale eliminazione, è sostituita dall'introduzione di un coefficiente "k" che permette al soggetto proponente, ai sensi dell'Allegato 2 al Decreto TEE 2017, di richiedere che, per metà della vita utile del progetto, il volume dei TEE erogati sia maggiore in quanto moltiplicato per il fattore k uguale a 1,2 (c.d. "K1"). Per la restante durata di vita utile del progetto di conseguenza, il numero dei CB erogati viene moltiplicato per un coefficiente k uguale a 0,8 (c.d. "K2").

5. Il nuovo "contratto tipo" approvato dal MiSE: una nuova configurazione della titolarità soggettiva dei CB ed una nuova disciplina dei rapporti tra Soggetto Proponente, Soggetto Titolare e GSE

La maggiore novità dal punto di vista giuridico, introdotta dal Decreto TEE 2017, riguarda l'introduzione di un c.d. "contratto tipo", che dovrà essere approvato dal MiSE ed essere pubblicato sul sito del GSE entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto TEE 2017. Tale contratto tipo ha la funzione di disciplinare, ai fini dell'erogazione dei CB, i rapporti tra il "Soggetto Proponente" (i.e. colui che è in possesso dei requisiti di

ammissibilità e che presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE), il "Soggetto Titolare" (i.e. il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica) ed il GSE.

Inoltre il Decreto TEE 2017 stabilisce che i CB sono in linea di principio riconosciuti dal GSE al Soggetto Titolare del progetto.

Cionondimeno, nella sottoscrizione del contratto tipo con il GSE le parti coinvolte possono espressamente avvalersi della facoltà che i CB possano essere "direttamente ed univocamente" riconosciuti in capo al Soggetto Proponente, ferma restando la corresponsabilità tra il Soggetto Titolare, che effettua l'investimento, ed il Soggetto Proponente, che presenta l'istanza di richiesta di CB. In tale modo infatti il Soggetto Proponente ed il Soggetto Titolare sono responsabili in solido dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Decreto TEE 2017, secondo le modalità stabilite dal contratto tipo, che entrambi i soggetti sottoscrivono.

6. Il raggiungimento delle quote d'obbligo da parte dei Soggetti Obbligati e la minore possibilità di compensazione

Ulteriore novità riguarda la possibilità data ai Soggetti Obbligati, che conseguono almeno il 60% della propria quota d'obbligo, ai sensi dell'Articolo 14 comma 3 Decreto TEE 2017, di non incorrere in sanzioni grazie alla compensazione della quota residua nell'anno successivo. La normativa previgente era più elastica e consentiva di compensare la quota d'obbligo nel biennio successivo.

Rimane invariata la disciplina delle sanzioni invece, che sono applicate dall'AEEGSI ai sensi della Legge n. 481/1995 in caso di mancato conseguimento degli obblighi previsti dal Decreto TEE 2017.

7. Le nuove tipologie di CB e l'eliminazione dei CB di tipo III

Infine il Decreto TEE 2017, sempre ai sensi dell'allegato 2, riduce le tipologie di CB, che passano dall'essere 5 ai sensi della normativa previgente a 4, eliminando la categoria di CB attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego nell'autotrazione.

Si riporta in tabella il riepilogo delle tipologie di CB ai sensi del Decreto TEE 2017.

Tipologie di Certificati Bianchi

| TIPO | DESCRIZIONE |
|------|--|
| I | Riduzione dei consumi finali di energia elettrica |
| II | Riduzione dei consumi finali di gas |
| III | Riduzione di forme di energia primaria <u>diverse dall'elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti</u> |
| IV | Riduzione di forme di energia primaria <u>diverse dall'elettricità e dal gas naturale realizzati nel settore dei trasporti</u> |

Fonte: MISE

8. Il nuovo rilievo degli standard di mercato in termini tecnologici

Ulteriore novità di rilievo è la definizione puntuale dei concetti di baseline, di risparmio energetico addizionale, di consumo di riferimento e di progetto di riferimento. Tali definizioni, ed in particolare quelle di "progetto di riferimento"² e di "consumo di riferimento"³, rimandano infatti al concetto di standard tecnologico di mercato. A

² "Progetto di Riferimento" indica l'intervento o l'insieme di interventi che, in relazione al progetto proposto, è realizzato con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono lo standard di mercato in termini tecnologici e normativi.

³ "Consumo di Riferimento" indica il consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo, che il relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o l'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

Ottaviano Sanseverino
Tel. +39 02 763741
osanseverino@gop.it

Giuseppe Velluto
Tel. +39 02 763741
gvelluto@gop.it

Elisabetta Gardini
Tel. +39 02 763741
egardini@gop.it

Mattia Riccardo Petrillo
Tel. +39 02 763741
mpetrillo@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

www.gop.it

tal proposito, il Decreto TEE 2017, prevede anche la pubblicazione di guide settoriali di riferimento allo scopo di promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione dei progetti, che saranno corredate dalle descrizioni delle migliori tecnologie disponibili, oltre che dalle loro potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici. Tali guide costituiranno un elemento di grande importanza in merito all'individuazione del consumo di riferimento.

Il Decreto TEE 2017 utilizza le suddette definizioni per la stessa ammissibilità del progetto di efficienza rilevante al riconoscimento dei CB. In estrema sintesi, per essere ammissibile ai CB, il singolo progetto deve comprovare di detenere un risparmio addizionale rispetto allo standard di mercato in termini tecnologici e normativi. Il nuovo impianto normativo modifica il quadro regolatorio (ed alcune tendenze giurisprudenziali) in diversi profili di sicuro interesse e rilievo, tra cui:

- a. si prevede una "addizionalità" in termini di "*standard di mercato in termini tecnologici e normativi... alla data di presentazione del progetto*", ovvero gli standard vigenti ed in linea di principio disponibili all'atto della richiesta di presentazione del progetto. Nel quadro normativo previgente, viceversa, la nozione di addizionalità era riferita alla media di mercato rilevante in termini di tecnologia effettivamente installata ed impiegata nel mercato medesimo (e non, invece, disponibile dal punto di vista tecnologico, ancorché non implementata dalla maggioranza degli operatori del settore);
- b. si impone l'avvio della realizzazione del progetto con riferimento al quale si richiede l'accesso agli incentivi entro e non oltre 12 mesi dalla data di approvazione del PC, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia; requisito non previsto dalla normativa precedentemente in vigore;
- c. si richiede l'indicazione, in sede di presentazione del progetto, di una serie di voci di costo di realizzazione del medesimo progetto espressamente indicate dal medesimo Decreto TEE 2017 (che, ciononostante, non specifica come ed in che misura detti costi di cui si richiede espressa enunciazione possano impattare sulla valutazione del progetto rilevante).

9. La cumulabilità dei TEE con altri incentivi non statali

Per quanto riguarda la cumulabilità, a seguito dei rilievi emersi all'interno della conferenza unificata, l'attuale Articolo 10 del Decreto TEE 2017 prevede la cumulabilità dei CB per i nuovi progetti con altri incentivi non statali destinati al medesimo progetto, avendo come solo limite il rispetto della normativa europea.

10. I casi in cui è possibile ancora applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012

Infine, il Decreto TEE 2017 stabilisce, all'articolo 16, i casi in cui si applica ancora il precedente Decreto Ministeriale datato 28 dicembre 2012, in particolare:

- a. per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati in data precedente all'entrata in vigore del Decreto TEE 2017;
- b. per i progetti a consuntivo che sono in corso di realizzazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto TEE 2017, è possibile presentare istanza di CB, secondo quanto definito dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012;
- c. per i progetti standardizzati o analitici che hanno raggiunto la soglia minima di progetto o hanno concluso il periodo di monitoraggio, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto TEE 2017, è possibile presentare la rendicontazione dei risparmi, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012.